



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 23.2022

Seregno, 31 luglio 2022

BONUS PSICOLOGICO 2022

Di seguito vengono fornite le istruzioni per fruire dell'agevolazione del bonus psicologico 2022.

L'art. 1-quater, c. 3 D.L. 228/2021 introduce un contributo per l'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati psicoterapeuti o psicologi, chiamato "Bonus psicologico".

Tale bonus è stabilito nella misura massima di 600 euro, a scalare a seconda del valore dell'ISEE, e precisamente:

- 600 euro in caso di ISEE fino a 15.000 euro;
- 400 euro tra 15.000 e 30.000 euro;
- 200 euro tra 30.000 e 50.000 euro.

L'erogazione dell'importo nei limiti suddetti spetta nella quota massima di 50 euro a seduta e verrà erogato direttamente al professionista, perciò pare di dedurre che nella misura in cui la singola seduta abbia competenze superiori a 50 euro, restino per la differenza a carico del paziente.

Per fruire del bonus si deve essere residenti in Italia ed essere in possesso di un ISEE in corso di validità massimo di 50.000 euro.

È necessario presentare domanda attraverso il sito dell'Inps – servizio "Contributo sessioni psicoterapia" – accedendo tramite SPID o Contact Center (803.164 o 06.164.164). Il budget messo a disposizione per tale manovra è di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Una volta presentata la domanda se l'ISEE dovesse contenere difformità e/o omissioni il richiedente viene informato e può correggerlo entro 30 giorni. Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali Inps verranno sottoposte a istruttoria automatica centralizzata: l'Inps verificherà il possesso dei requisiti e al termine del periodo stabilito saranno stilate graduatorie distinte per Regione tenendo conto dell'ISEE (privilegiando gli ISEE più bassi) e a parità ISEE dell'ordine di presentazione.

L'esito verrà notificato al richiedente e verrà redatto un provvedimento con l'indicazione dell'importo del beneficio e del codice univoco alfanumerico di 12 caratteri associato al richiedente e da consegnare allo psicoterapista/psicologo che ha aderito all'iniziativa.

Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per fruire del bonus, decorso il quale viene automaticamente annullato e le risorse rientrano nella disponibilità collettiva. Se viene superato il budget la domanda viene comunque accolta, ma l'Inps non provvederà ad erogare il beneficio, fatta salva l'eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate o l'incremento con risorse aggiuntive.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Riferimenti normativi.

D.M. 31-05-2022

circolare INPS n. 83 del 19-07-2022.

Decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 - Articolo 1 quater

Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica

1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonché di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di dieci milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'[articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#). Conseguentemente le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegata al presente decreto.

3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.